

fili (almeno pel diritto marittimo, e si può trarre esempio decisivo pel diritto generale delle obbligazioni) netto il principio della interpretazione sociale dei contratti. Non è solo l'analisi soggettiva del negozio giuridico, ma l'analisi obiettiva di questo che deve valere. La teoria dell'autonomia della volontà (legge del contratto, legge che fa essa la giustizia dei rapporti sociali) dev'essere sostituita, ed è sostituita a frammenti, a sforzi di amplificazione dei classici concetti della giurisprudenza, dalla autonomia della volontà rispondente a solidarismo sociale: la giustizia del contratto; non il contratto che s'impone alla giustizia, nella vita umana di relazione, rinnegandola. La nozione di *scopo* soppianta o penetra col profilo di *causa finale* la vessata nozione di causa dell'atto giuridico; e, per ciò, o diventa inutile la ricerca della causa subiettiva; o essa si sposta, e si fonde in un apprezzamento di valore obiettivo del contratto (1). La volontà individuale, insomma, è una libertà, cioè un'attività giuridica, non è un egoismo che si lanci nella lotta della vita riportata ai sottostati biologici, ma nella lotta della vita che dà il rendimento morale dell'umanità. E si capisce che si gerarchizzino e si subordinino i rapporti delle obbligazioni; obbligarsi è legarsi, è sotto-

(1) v. DUGUIT, *Les transformations générales du droit privé depuis le Code Napoleon*, spec. pag. 38, 84 e seg. — v. anche *Les transformations du droit public*, pag. 157 e seg. La critica, che si è fatta profonda nel campo del diritto pubblico, per le vedute fondamentali, su la concezione del diritto, che esso ha discusso, è passata a conquistare le elaborazioni del diritto privato segnatamente del diritto delle obbligazioni, dove si pone il problema così: « Comment limiter le domaine des obligations pour que la liberté ne soit pas trop faible? » v. DEMOGUE I, 26; e la definizione dell'atto giuridico ricavata dalla critica del Duguit, « celui où le but social poursuivi, concorde avec une volonté individuelle ». La derivazione dalla critica giuspublicistica è affermata replicamente dall'eminente giureconsulto, v. I, 13, e il 742 nota.